

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - SENTENZA 29 aprile 2009, n. 2742

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello proposto dalla PROVINCIA DI A., in persona del dottor V. M., commissario prefettizio, difesa dagli avvocati C. P. e G. G., e domiciliata in Roma, via G. nn., presso lo studio dell'avvocato G. C.;

contro

la società a responsabilità limitata L.G., con sede in S.A., costituitasi in giudizio in persona del signor A. V., difesa dagli avvocati A. V. e G. P. e domiciliata in Roma, via P. nn., presso la signora A. D.A.;

per la riforma

della sentenza 25 luglio 2008 n. 2176, con la quale il tribunale amministrativo regionale per la Campania, prima sezione interna della sezione staccata di Salerno, ha annullato il provvedimento 17 giugno 2008 n. 60939 della provincia di A., ufficio delle infrastrutture e dei trasporti, di revoca dell'aggiudicazione provvisoria di una fornitura.

Visto il ricorso in appello, notificato l'1 e depositato il 7 agosto 2008;

visti il controricorso della società L. G., depositato il 4 agosto 2008, e la successiva memoria difensiva depositata il 24 settembre 2008;

vista la propria ordinanza 30 settembre 2008 n. 5176, con la quale è stata respinta la domanda di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata;

visto l'appello incidentale di L. G., notificato il 15 e 17 2008 e depositato il 16 ottobre 2008;

visti gli atti tutti della causa;

relatore, all'udienza del 27 gennaio 2009, il consigliere R. C., e uditi altresì gli avvocati G. e F., quest'ultimo in sostituzione degli avv. ti P. e V.;

ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO

La società L.G. il 6 marzo 2008 è risultata aggiudicataria provvisoria della gara per la fornitura di segnaletica stradale indetta dalla provincia di A. con bando del 10 agosto 2007. In sede di verifica dei requisiti di partecipazione alla gara, la provincia è venuta a conoscenza di una cartella esattoriale per lire 46,24 emessa a carico della società per un'irregolarità in materia d'imposta di bollo commessa nel 2007, ha chiesto chiarimenti alla società (che nella domanda di partecipazione aveva dichiarato di essere in regola con il pagamento di imposte e tasse alla data di pubblicazione del bando), e, non ritenendoli soddisfacenti, con l'atto indicato in epigrafe ha revocato l'aggiudicazione, ha escluso L. G. dalla gara e ha poi fissato una nuova seduta di gara per la nuova individuazione dell'offerta da prescegliere. L. G. ha impugnato l'atto con ricorso al tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno, notificato il 5 agosto 2008 (procedimento n. 939 del 2008). In punto di fatto ha premesso: 1) di avere, a causa dell'irregolarità della notificazione dell'accertamento in base al quale era stata emessa la cartella esattoriale (notificazione effettuata a mani di uno sconosciuto il 24 dicembre 2007, in periodo di chiusura dell'impresa per festività natalizie), conosciuto la

contestazione tributaria soltanto con la notificazione della cartella esattoriale avvenuta il 20 marzo 2008, dopo l'aggiudicazione; 2) di avere pagato l'importo della cartella lo stesso giorno 20 marzo 2008. Ha quindi dedotto l'illegittimità della sua esclusione dalla gara sia perché alla data di pubblicazione del bando non sussisteva un suo debito tributario definitivamente accertato sia perché, in ogni caso, l'irregolarità tributaria in questione non era tale da incidere sulla sua affidabilità come contraente.

La provincia, costituendosi in giudizio, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso contro l'esclusione, per non essere stata impugnata la nuova aggiudicazione, effettuata il 24 giugno 2008 a favore della società in accomandita semplice I. di G. B. & C.

Il tribunale amministrativo regionale con la sentenza indicata in epigrafe ha respinto l'eccezione d'inammissibilità del ricorso e lo ha accolto, con la motivazione che l'irregolarità tributaria in questione non era tale da incidere sull'affidabilità professionale e morale dell'imprenditore concorrente nella gara.

La provincia di A. appella, riproponendo il motivo d'inammissibilità del ricorso di primo grado per mancata impugnazione del verbale del 24 giugno 2008, nel quale si era confermata l'esclusione, e per mancata notificazione del ricorso alla nuova aggiudicataria, e sostenendo poi la legittimità dell'esclusione di L. G.

L. G. con appello incidentale ha riproposto le censure di primo grado sulle quali il giudice di primo grado non si è specificamente pronunciato.

DIRITTO

La resistente ha documentato di avere con un secondo ricorso al tribunale amministrativo regionale, 1263/2008, impugnato la nuova aggiudicazione, e ha altresì prodotto la sentenza 4 dicembre 2008 n. 3188, con la quale il tribunale amministrativo regionale per la Campania, prima sezione interna della sezione staccata di Salerno, ha accolto quest'ultimo ricorso e annullato la nuova aggiudicazione. L'eccezione d'inammissibilità del ricorso di primo grado introduttivo del presente giudizio, pertanto, perde ogni rilievo.

Per il rimanente, prescindendo dalle questioni se alla data di presentazione della domanda di partecipazione alla gara esistesse o meno l'accertamento definitivo di un'irregolarità in materia d'imposta di bollo e se L. G. ne fosse a conoscenza, il Collegio non può che confermare il principio affermato dal giudice di primo grado, che cioè le irregolarità tributarie, che comportano l'esclusione dalle gare per i contratti pubblici, devono pur sempre essere tali da incidere sull'affidabilità professionale e morale dell'imprenditore aspirante; e che, correlativamente, non si può procedere ad esclusione dalle gare per irregolarità insignificanti qual è quella per cui è causa (di natura non chiarita), comportante l'addebito di 46,24 euro per un'imposta di bollo, per di più prontamente pagati.

L'appello, pertanto, dev'essere respinto. La particolarità del caso induce peraltro il Collegio a compensare le spese di giudizio del grado.

Per questi motivi

respinge l'appello indicato in epigrafe e compensa le spese di giudizio.

Così deciso in Roma il 27 gennaio 2009 dal collegio costituito dai signori:

Raffaele Iannotta	presidente
Raffaele Carboni	componente, estensore
Gian Paolo Cirillo	componente
Vito Poli	componente
Gabriele Carlotti	componente

L'ESTENSORE
f.to Raffaele Carboni

IL PRESIDENTE
f.to Raffaele Iannotta

IL SEGRETARIO
f.to Gaetano Navarra

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il.....29/04/09.....
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL DIRIGENTE
f.to Livia Patroni Griffi